

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura entrano in vigore il 11 settembre 2020 e annullano e sostituiscono ogni precedente revisione. Sono consegnate unitamente alla ulteriore documentazione contrattuale avente ad oggetto la Fornitura richiesta dal Cliente e sono comunque disponibili presso gli sportelli di Tea Energia e sul sito internet www.teaenergia.it.

1.	Oggetto del Contratto e documenti contrattuali	1
2.	Definizioni	1
3.	Riferimenti normativi	2
4.	Caratteristiche della Fornitura	2
5.	Impegni e responsabilità del Cliente	3
6.	Qualità della somministrazione e limitazioni di responsabilità	3
7.	Misura dei consumi	3
7.1	Tentativi di lettura	3
7.2	Autolettura	3
7.3	Verifica funzionalità del Contatore	3
8.	Fatturazione	4
8.1	Unità di misura utilizzata ai fini della fatturazione	4
8.2	Adeguamento dei corrispettivi	4
8.3	Periodicità di emissioni delle fatture	4
8.4	Modalità di fatturazione	4
8.5	Contenuto della fattura ed Elementi di Dettaglio	4
8.6	Recapito della fattura	4
9.	Pagamenti	4
9.1	Modalità di pagamento e rateizzazione	4
9.2	Mancato, ritardato o parziale pagamento e risoluzione per morosità	4
9.3	Sospensione, differimento, riduzione dei pagamenti e compensazione del credito	5
10.	Garanzie	5
10.1	Cliente fornito nell'ambito del Servizio di tutela	5
10.2	Cliente fornito a Mercato libero	5
10.3	Escussione e restituzione della garanzia prestata	5
11.	Condizioni economiche	5
11.1	Clienti forniti nell'ambito del Servizio di tutela	6
11.2	Clienti forniti a Mercato libero	6
11.3	Ricontrattualizzazioni	6
12.	Oneri fiscali e vari	6
13.	Decorrenza del Contratto, durata e inizio della somministrazione	6
14.	Oneri di allacciamento e altre prestazioni	6
15.	Variazione di clausole contrattuali	7
15.1	Variazione unilaterale delle clausole contrattuali	7
15.1.1	Clienti retail	7
15.1.2	Clienti non-retail	7
15.2	Evoluzione del contesto normativo	7
16.	Diritto di ripensamento	7
17.	Diritto di recesso	7
17.1	Clienti retail: diritto di recesso per cambio fornitore	7
17.2	Clienti retail: diritto di recesso per cessazione della Fornitura	8
17.3	Clienti non-retail: recesso per cambio fornitore	8
17.4	Clienti non-retail: diritto di recesso per cessazione della Fornitura	8
17.5	Clienti retail: diritto di recesso di Tea Energia	8
17.6	Clienti non-retail: diritto di recesso di Tea Energia	8
18.	Assicurazione	8
19.	Standard di qualità e indennizzi	8
20.	Risoluzione del Contratto	8
21.	Impossibilità sopravvenuta	9
22.	Cessione del Contratto e cessione del credito	9
23.	Cause di forza maggiore	9
24.	Spese di registrazione e di bollo	9
25.	Recapiti del Cliente ed annesse responsabilità	9
25.1	Comunicazioni e fatture dirette al Cliente	9
25.2	Variazione dell'indirizzo indicato	9
25.3	Conseguenze della mancata comunicazione di variazioni e di eventuali dichiarazioni mendaci	9
25.4	Comunicazioni con carattere di generalità	10
26.	Riservatezza e privacy	10
27.	Richieste di informazioni scritte e reclami	10
28.	Procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR)	10
28.1	Clienti finali domestici	10
28.2	Clienti finali non-domestici	10
29.	Risoluzione di controversie e foro competente	10
30.	Legge applicabile	10
31.	Utilizzo del logo e dei marchi di Tea Energia	10
32.	Comunicazioni dirette a Tea Energia	10
33.	Allegati	10
34.	Gerarchia dei documenti del Contratto	10

1. Oggetto del Contratto e documenti contrattuali

Oggetto del Contratto è la somministrazione di gas naturale, da parte di Tea Energia, al/i punto/i di fornitura del Cliente (di seguito anche solo **Fornitura**).

Il/i punto/i di fornitura del Cliente è/sono identificato/i nel relativo Modulo di Adesione e nell'eventuale Scheda Multipunto allegata.

Il Cliente riconosce a Tea Energia il diritto di fornire in esclusiva il gas naturale al/i punto/i di fornitura di cui sopra per il periodo indicato nella documentazione contrattuale elencata di seguito.

La Fornitura è disciplinata dalle presenti **Condizioni Generali di Fornitura** (di seguito anche solo **CGF**) e, nel Mercato libero, dalle **Condizioni Particolari di Fornitura** (di seguito anche solo **CPF**), che, unitamente al **Modulo di Adesione** (di seguito anche solo **MdA**) e agli ulteriori documenti ad essi allegati e negli stessi richiamati,

costituiscono il **Contratto di Fornitura di gas naturale** stipulato con il Cliente (di seguito anche solo **Contratto**).

Il Cliente finale titolare di:

- PDR con uso domestico;
- PDR relativo a un condominio con uso domestico con consumi annui fino a 200.000 Smc;

può scegliere, al momento della sottoscrizione del MdA, di essere servito alle condizioni del Servizio di tutela oppure alle condizioni proposte da Tea Energia sul Mercato libero.

Per determinate tipologie di Clienti, Tea Energia si riserva di sostituire il MdA e le CPF con apposito documento contrattuale integrato (di seguito l' **Accordo di Fornitura**), concordato e sottoscritto da entrambe le Parti, corredato da un documento riepilogativo delle principali condizioni pattuite (di seguito il **Term Sheet**), che ne costituisce parte integrante e sostanziale. In tali casistiche, ai fini della corretta interpretazione delle presenti CGF, i termini "MdA" e "CPF" (anche per esteso) dovranno considerarsi a tutti gli effetti sostituiti dall'espressione "Accordo di Fornitura". L'Accordo di Fornitura si intenderà concluso alla data di sottoscrizione dello stesso ad opera di entrambe le Parti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo Term Sheet.

2. Definizioni

Ai fini della corretta interpretazione del Contratto, i termini e le espressioni di seguito elencati assumono il significato di seguito attribuito, rimanendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Anno Contrattuale: periodo di 12 mesi che decorre dal 1° giorno del mese di inizio della Fornitura; **Anno Termico:** periodo di 12 mesi che decorre dalle ore 6:00 del 1° ottobre di ciascun anno alle ore 6:00 del 1° ottobre dell'anno successivo; **ARERA** (già AEEGSI): Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (il presente acronimo e la relativa definizione abbinata dovranno intendersi conseguentemente sostituiti, ove necessario, in occasione di ogni eventuale modifica del nominativo dell'Autorità competente in materia di gas ed energia elettrica); **CG** o **Capacità Giornaliera Impegnata:** massima quantità giornaliera di gas che il Cliente può prelevare dalla rete presso il PDR nel periodo di durata delle condizioni economiche in essere, espressa in Smc/gg; **Cliente finale** o **Cliente:** persona fisica o giuridica che utilizza il gas per gli usi previsti nel MdA; **Cliente finale domestico:** Cliente finale che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione secondo quanto previsto dall'art. 2.3, lett. a) e b), del TIVG; **Cliente finale non-domestico:** per esclusione, il Cliente finale che non possa essere definito "Cliente finale domestico" ai sensi dell'art. 2.3, lett. a) e b), del TIVG; **Cliente Consumatore:** il Cliente finale persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), e dell'art. 45, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo; **Cliente Non Consumatore:** il Cliente finale, persona fisica o giuridica, che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), e dell'art. 45, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo; **Clienti retail:** Cliente finale domestico o Cliente finale non-domestico con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno; **Cliente non-retail:** per esclusione, il Cliente finale che non possa essere definito "Cliente retail"; **Codice di Rete di Trasporto:** insieme delle disposizioni per l'accesso e la regolazione del servizio di trasporto adottate dal Trasportatore; **Coefficiente P:** Potere Calorifico Superiore Convenzionale di cui all'art. 12, comma 4, del TIVG; **Contatore** o **Gruppo di Misura** o **Misuratore:** apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del gas dell'utenza del Cliente finale; **Contratto Multipunto:** Contratto che prevede la somministrazione di gas naturale presso più PDR; **Data di attivazione della Fornitura:** data a partire dalla quale la Fornitura di gas naturale, in virtù dell'accesso consentito dal Distributore o, se del caso, dal Trasportatore, è in carico a Tea Energia; **Distributore:** soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale e gestore della rete di distribuzione locale del gas (servizio esercitato in concessione ex art. 14 D.Lgs. 164/2000); **Fornitore** o **Tea Energia:** soggetto che vende gas naturale ai Clienti finali sia alle condizioni di tutela dettate da ARERA sia alle diverse condizioni contrattuali ed economiche liberamente pattuite tra le parti; **Giorno:** periodo di 24 (ventiquattro) ore consecutive con inizio alle ore 6:00 di ciascun giorno di calendario e termine alle ore 6:00 del giorno di calendario successivo ("Giornaliero" sarà interpretato di conseguenza); **Gruppo Tea:** società collegate a Tea s.p.a. e/o controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa; **MaxPg_{messe}** o **Massimo Prelievo Giornaliero:** in relazione a ciascun Mese Contrattuale, il massimo volume di gas, espresso in Smc, prelevato dal Cliente presso il PDR in un Giorno di tale Mese; **Mercato libero:** è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura del gas naturale sono concordate liberamente tra le parti. Dal 1° gennaio 2003, i clienti finali del gas naturale sono "idonei" e possono quindi liberamente scegliere il proprio fornitore di gas naturale; **Mese Contrattuale:** ogni periodo di Fornitura con inizio alle ore 06.00 del primo Giorno di ciascun mese di calendario e termine alle ore 06.00 del primo Giorno del mese successivo (i termini "Mensile" e "Mensilmente" saranno interpretati di conseguenza); **Misuratore accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segname è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; **Misuratore non accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segname è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata; **Misuratore parzialmente accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segname è consentito solo in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato; **Parti:** il Cliente e Tea Energia; **PDR (Punto di Riconsegna o Punto di Consegna):** punto di fornitura presso cui è installato il Contatore; **Periodo Invernale:** periodo compreso tra

il 1° novembre ed il 31 marzo di ogni anno; **PesoVInV_{CONS}** o **Peso Consuntivo**: rapporto tra i volumi di gas, espressi in Smc (calcolati a PCS Standard), prelevati a consuntivo dal Cliente nel Periodo Invernale di un Anno Contrattuale e il Volume Annuale Consuntivo dell'Anno Contrattuale in cui è compreso tale Periodo Invernale; **PesoVInV_{PREV}** o **Peso Programmato**: rapporto tra i volumi di gas, espressi in Smc (calcolati a PCS Standard), previsti in prelievo da parte del Cliente nel Periodo Invernale di un Anno Contrattuale e il Volume Annuale previsto dell'Anno Contrattuale in cui è compreso tale Periodo Invernale; **PCS** o **Potere Calorifico Superiore**: quantità di calore, espressa in MJ, che si libera nella combustione completa di 1 (uno) Smc di gas naturale secco alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del gas naturale, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del gas naturale e l'acqua formatasi, allo stato vapore nella combustione, viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del gas naturale; **PCS Effettivo**: valore del Potere Calorifico Superiore determinato mensilmente su base territoriale; **PCS Standard**: valore di Potere Calorifico Superiore pari a 38,1 MJ/Smc **Pg** o **Prelievo Giornaliero**: volume di gas, espresso in Smc/Giorno, prelevato dal Cliente in ciascun Giorno; **Servizio di tutela**: è il servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA; **SII** o **Sistema Informativo Integrato**: piattaforma digitale per lo scambio sicuro e affidabile di dati tra tutti gli operatori del settore, istituita presso l'Acquirente Unico, di cui alla L. 129/2010; **Trasportatore**: impresa che esercita il servizio di trasporto del gas naturale sulla rete di gasdotti per mezzo dei quali viene svolta l'attività di trasporto di gas naturale; **Utenza**: il luogo (immobile, ecc.) allacciato alla rete gestita dal Distributore o, se del caso, dal Trasportatore dove viene consegnato il gas; **VA_{CONS}** o **Volume Annuale Consuntivo**: volume di gas, espresso in Smc (calcolato a PCS Standard), prelevato dal Cliente in un dato Anno Contrattuale; **VAMIN_{PREV}** o **Volume Annuale Minimo**: volume minimo di gas, espresso in Smc (calcolato a PCS Standard), che il Cliente si impegna a prelevare in un dato Anno Contrattuale; **VAP_{PREV}** o **Volume Annuale Previsionale**: volume di gas, espresso in Smc (calcolato a PCS Standard), che il Cliente si impegna a prelevare in un dato Anno Contrattuale; **Volume Contrattuale**: volume complessivo di gas, espresso in Smc (calcolato a PCS Standard), che il Cliente si impegna a prelevare dalla decorrenza delle condizioni economiche in essere sino alla loro scadenza; **Voltura**: cessazione della Fornitura per variazione del Cliente finale titolare del PDR senza disalimentazione del PDR stesso.

3. Riferimenti normativi

Per quanto necessario, con finalità interpretative ed integrative della disciplina del Contratto, si segnalano i seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale Veneto n. 61 del 27 giugno 1985 pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 27 del 1985 (**L.R. Veneto 61/1985**);
- Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (**D.Lgs. 164/2000**);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (**DPR 445/2000**);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.245 del 20 ottobre 2001 (**Testo Unico Edilizia**);
- Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (**Del. 229/01**);
- Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e s.m.i. (**D.Lgs. 231/2002**);
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (**Codice della Privacy**);
- Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004 pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2004 e s.m.i. (**Del. 138/04**);
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004 e s.m.i. (**Legge Finanziaria per l'anno 2005**);
- Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 pubblicato in Supplemento Ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 e s.m.i. (**D. Lgs. 206/2005**), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (**Codice del Consumo**), con particolare riferimento alla Parte III, Titolo III, Capo I;
- Delibera ARERA n. 64 del 28 maggio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 4 giugno 2009 e s.m.i. (**Del. ARG/gas 64/09**), che ha approvato il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (**TIVG**);
- Legge n. 129 del 13 agosto 2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 e s.m.i. (**L. 129/2010**);
- Delibera ARERA n. 99 del 21 luglio 2011 pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (**Del. ARG/gas 99/11**), che ha approvato il "Testo integrato morosità gas" (**TIMG**);
- Delibera ARERA n. 148 del 16 aprile 2019 pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (**Del. 148/2019/R/gas**), che ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" (**TISG**);
- Delibera ARERA n. 301 del 19 luglio 2012 pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (**Del. 301/2012/R/eel**), che ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73/07" (**TIV**);
- Delibera ARERA n. 402 del 26 settembre 2013 pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (**Del. 402/2013/R/com**), che ha approvato il "Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa

sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale" (**TIBEG**);

- Delibera ARERA n. 114 del 28 marzo 2019 pubblicata sul sito ARERA in data 29 marzo 2019 e s.m.i. (**Del. 114/2019/R/gas**), che ha approvato la "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (**RTTG**);
- Delibera ARERA n. 569 del 27 dicembre 2019 pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (**Del. 569/2019/R/gas**), che ha approvato la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023" (**RQDG**);
- Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 e s.m.i. (**D.L. 47/2014**);
- Delibera ARERA n. 501 del 16 ottobre 2014 pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (**Del. 501/2014/R/com**), che ha approvato la "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" (**Bolletta 2.0**);
- Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 4 maggio 2016 e s.m.i. (**Regolamento Privacy**);
- Delibera ARERA n. 209 del 5 maggio 2016 pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (**Del. 209/2016/E/com**), che ha approvato il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" (**TICO**);
- Delibera ARERA n. 223 del 12 maggio 2016 pubblicata sul sito ARERA in data 13 maggio 2016 e s.m.i. (**Del. 223/2016/R/gas**), che ha approvato le "Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020" (**Allegato A alla Del. 223/2016/R/gas**);
- Delibera ARERA n. 302 del 9 giugno 2016 pubblicata sul sito ARERA in data 10 giugno 2016 e s.m.i. (**Del. 302/2016/R/com**), che ha approvato le "Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura" (**Allegato A alla Del. 302/2016/R/com**);
- Delibera ARERA n. 413 del 21 luglio 2016 pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (**Del. 413/2016/R/com**), che ha approvato il "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale" (**TIQV**);
- Delibera ARERA n. 463 del 4 agosto 2016 pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (**Del. 463/2016/R/com**), che ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale" (**TIF**);
- Delibera ARERA n. 570 del 27 dicembre 2019 pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (**Del. 570/2019/R/gas**), che ha approvato la "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" (**RTDG**);
- Delibera ARERA n. 593 del 3 agosto 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (**Del. 593/2017/R/com**), che ha approvato il "Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale" (**TISIND**);
- Delibera ARERA n. 51 del 2 febbraio 2018 pubblicata sul sito ARERA in data 2 febbraio 2018 e s.m.i. (**Del. 51/2018/R/com**), che ha approvato il "Regolamento di funzionamento del Portale Offerte di cui all'articolo 1, comma 61 della Legge 124/2017" (**Portale Offerte**);
- Delibera ARERA n. 366 del 28 giugno 2018 pubblicata sul sito ARERA in data 2 luglio 2018 e s.m.i. (**Del. 366/2018/R/com**), che ha approvato il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali" (**Codice di condotta commerciale**).

Nelle restanti parti del Contratto, le suddette fonti normative potranno essere citate in forma sintetica.

4. Caratteristiche della Fornitura

La Fornitura di gas naturale sarà effettuata presso il/i PDR alla pressione resa disponibile presso l'impianto di distribuzione e/o la rete di trasporto, compatibilmente con le condizioni di esercizio degli stessi.

Il gas fornito dovrà essere utilizzato esclusivamente per alimentare il/i PDR del Cliente, con la portata e per gli usi dichiarati nel MdA e non potrà essere ceduto a terzi sotto alcuna forma od utilizzato in luoghi diversi da quelli pattuiti. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e, nel caso in cui essi abbiano luogo, il Cliente finale dovrà rispondere di tutti gli eventuali danni causati.

Qualora il Cliente intendesse variare una o più modalità di utilizzo, è tenuto a richiedere preventivamente l'autorizzazione a Tea Energia, che provvederà all'eventuale adeguamento del Contratto; ove prescritto dalla vigente normativa, la variazione dovrà avvenire a seguito di autorizzazione da parte del Distributore e/o del Trasportatore.

In caso di utilizzo diverso da quanto dichiarato, il Cliente sarà tenuto a pagare i consumi in base al prezzo ed alle imposte relative all'effettivo utilizzo, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, tributarie e/o amministrative, nonché la facoltà per il Fornitore di dichiarare immediatamente risolto il Contratto ed il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti.

Il Cliente dichiara di manlevare Tea Energia da qualsiasi responsabilità che possa conseguire dall'impiego del gas naturale una volta che questo gli sia stato consegnato presso il/i PDR.

5. Impegni e responsabilità del Cliente

Il Contatore è di proprietà del Distributore (in caso di PDR che insiste sulla rete di gasdotti locali) o del Trasportatore (in caso di PDR che insiste direttamente sulla rete di trasporto), che ne stabilisce le caratteristiche in relazione alla tipologia di fornitura richiesta.

Il Distributore (o, se del caso, il Trasportatore) stabilisce insindacabilmente, altresì, le caratteristiche degli impianti, a monte e a valle del Contatore, necessari per la regolare erogazione della Fornitura, in relazione alla tipologia di fornitura richiesta.

Il Cliente è tenuto a comunicare con la massima tempestività al numero verde gratuito riportato in fattura, nonché a denunciare per iscritto a Tea Energia e/o al Distributore (o, se del caso, al Trasportatore) ogni eventuale danno cagionato da esso stesso o da terzi agli impianti di cui sopra, così come ogni situazione che sottenda pericoli per la sicurezza del Cliente e/o di terzi ed ogni altra circostanza che possa interferire con la regolarità della Fornitura.

Il Cliente è tenuto a realizzare, manutene e mantenere in efficienza, a proprie cure e spese, gli impianti ed apparecchi a valle del Contatore in conformità alle norme di sicurezza vigenti ed ha, inoltre, la responsabilità di salvaguardare il Contatore ed ogni altra apparecchiatura od impianto, anche a monte del Contatore, ubicati sulla sua proprietà e/o nei luoghi di cui ha la legittima disponibilità, da eventuali alterazioni, distruzioni, rotture, anche se dovute a fattori ambientali (compresi incendio e congelamento) o a terzi.

Tea Energia potrà sospendere senza preavviso la Fornitura qualora autorità competenti (ISPESL, ASL, ecc.) e/o il Distributore (o, se del caso, il Trasportatore) dichiarassero detti impianti inadeguati ai fini della Fornitura e/o della sicurezza. Tutti i costi, diretti ed indiretti, per le eventuali modifiche od interventi da effettuarsi sugli impianti ed apparecchiature a valle del Contatore saranno in ogni caso a carico del Cliente.

Eventuali insufficienze nell'erogazione della Fornitura riferibili agli impianti ed apparecchi interni a valle del Contatore, o comunque cagionate da beni di proprietà del Cliente o di terzi, non daranno luogo a responsabilità alcuna a carico di Tea Energia e del Distributore (o, se del caso, del Trasportatore).

Il Cliente si impegna sin d'ora, in ogni caso e senza eccezione alcuna, a consentire a Tea Energia, al Distributore (o, se del caso, al Trasportatore) ed al personale delle imprese dagli stessi eventualmente incaricate, l'accesso alla proprietà privata per effettuare lavori, controlli, verifiche e interventi su tutti gli impianti ed apparecchiature funzionali alla Fornitura, nonché per leggere gli eventuali Contatori ivi presenti.

Fatta eccezione per quanto espressamente indicato come proprietà del Distributore (o, se del caso, del Trasportatore), gli impianti ed apparecchi a valle del PDR restano di proprietà del Cliente, che assume in proprio ogni connessa responsabilità ed ogni annesso obbligo di manutenzione ed eventuale adeguamento alla normativa che dovesse intervenire.

Sono a carico del Cliente i consumi derivanti da eventuali fughe e dispersioni a valle del Contatore. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento del Gruppo di Misura e di ogni altra apparecchiatura funzionale alla Fornitura. In tali casi, il Distributore (o, se del caso, il Trasportatore), anche su segnalazione di Tea Energia, potrà procedere alla sospensione od interruzione della Fornitura senza preavviso finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; i costi delle operazioni di sospensione od interruzione, di ripristino dello status quo ante e quelli per l'eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.

In caso di accertato prelievo fraudolento di gas, la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore (o, se del caso, dal Trasportatore) ai sensi della vigente normativa; Tea Energia emetterà la fattura per i maggiori consumi di gas, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.

In caso di cessione della titolarità di uno o più immobile/i servito/i dal/i PDR oggetto del Contratto, così come in ogni altro caso di trasferimento del Cliente che comporti di fatto l'abbandono o la cessione della disponibilità dei suddetti locali (locazione, sub-locazione, usufrutto, affitto, sub-affitto, ecc.), il Cliente si impegna ad informarne per iscritto Tea Energia, anche ai sensi dei successivi artt. 17.2 e 17.4, a seconda dei casi e ove le circostanze lo richiedano, affinché quest'ultima possa provvedere per tempo alla chiusura del/i relativo/i PDR, se necessaria, nonché all'estinzione o modifica del rapporto contrattuale, a seconda dei casi. In difetto, il Cliente risponderà dei consumi eventualmente contabilizzati dal/i Misuratore/i al servizio del/i PDR in questione e di ogni altro onere ad esso/i ricollegabile sino alla data di effettiva chiusura del Contatore o di Voltura o di cambio intestazione in favore di un nuovo cliente.

Eventuali Volture tra soggetti che presentino rapporti giuridici o di fatto tali da far presupporre una continuità nella fruizione della fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: coniugio, parentela, affinità, mera coabitazione, semplice modifica della ragione o denominazione sociale, appartenenza al medesimo gruppo societario, altri rapporti derivanti da operazioni societarie di varia natura, ecc.) non consentono modifiche strumentali delle condizioni economiche in essere. In tali casistiche, le condizioni economiche applicate al cliente uscente resteranno in vigore sino alla loro naturale scadenza. Il cliente entrante ha l'onere di informare per iscritto il Fornitore dell'esistenza dei rapporti giuridici o di fatto di cui sopra. In assenza di tale dichiarazione scritta e in ogni altra ipotesi in cui il Fornitore riscontrasse l'esistenza dei predetti rapporti, il Fornitore potrà addebitare ogni eventuale differenziale risultante dall'applicazione di diverse condizioni economiche.

Fatto salvo ogni minor termine previsto dal Contratto o dalla normativa di tempo in tempo vigente per specifiche casistiche, il rimborso di eventuali somme versate a qualsiasi titolo (corrispettivi, imposte, tasse, tributi, contributi, penali, oneri, ecc.), per ragioni comunque connesse al presente Contratto, dal Cliente al Fornitore e a quest'ultimo non dovute, dovrà essere richiesto per iscritto al Fornitore, a pena di decadenza, entro il termine massimo di due anni dalla data del pagamento.

6. Qualità della somministrazione e limitazioni di responsabilità

Tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cali o sbalzi di pressione, interruzioni, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, manutenzione della rete) attongono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e il Distributore e/o il Trasportatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In nessun caso Tea Energia potrà essere ritenuta responsabile, nemmeno parzialmente, di danni causati dalla qualità della somministrazione o, in generale, dalla gestione della connessione del PDR alla rete del gas, non esercitando Tea Energia attività di trasporto o di distribuzione.

Qualora il gas messo a disposizione del Cliente presso il/i PDR risulti non conforme alle specifiche di qualità e di pressione previste, il Cliente ne darà immediata comunicazione al Fornitore, che si attiverà nei confronti del Distributore e/o Trasportatore per le necessarie verifiche. Il Cliente ha diritto di ottenere dal Fornitore il risarcimento di eventuali danni comprovati da idonea documentazione esclusivamente entro i limiti del risarcimento ottenuto dal Distributore e/o Trasportatore; in ogni caso, tale diritto potrà essere esercitato dal Cliente esclusivamente dopo che il Fornitore avrà ottenuto il suddetto risarcimento da parte del Distributore e/o Trasportatore.

Le interruzioni o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a caso fortuito, a cause di forza maggiore, ad interventi del Distributore e/o del Trasportatore sulla rete, a disposizioni delle autorità competenti e ad ogni altra causa non direttamente imputabile a Tea Energia, non comporteranno, in nessun caso, in favore del Cliente, risarcimento danni, indennizzi, risoluzione del Contratto ovvero riduzione dei corrispettivi dovuti a Tea Energia. Eventuali costi di rifornimento con carri bombolai o presso fonti di energia alternative, volte a sopperire alla momentanea interruzione o limitazione di somministrazione, resteranno a carico del Cliente.

Tea Energia ed il Distributore non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni indiretti derivanti al Cliente in dipendenza della mancata od inesatta esecuzione del Contratto.

Tea Energia ed il Distributore, inoltre, non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti al Cliente dalla mancata od inesatta esecuzione del Contratto, salvo che, per quanto di competenza, non siano all'una o all'altro imputabili a titolo di dolo o colpa grave.

Fermo quanto sopra ed entro i limiti consentiti dalla legge, in caso di Clienti Non Consumatori, qualsiasi risarcimento od indennizzo per responsabilità eventualmente accertate a carico di Tea Energia o danni cagionati dalla stessa resterà convenzionalmente limitato, nel suo massimo ammontare, ad un importo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

7. Misura dei consumi

7.1 Tentativi di lettura

Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi presso i PDR che insistono sulla rete di gasdotti locali. L'attività di misura potrà essere effettuata direttamente tramite le apparecchiature installate presso il PDR o, a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di telelettura, a seconda dei casi. Il Cliente è tenuto a garantire, in ogni caso e senza eccezione alcuna, l'accesso al Contatore da parte del Distributore nonché a segnalare qualsiasi irregolarità, pena il risarcimento dei danni subiti da Tea Energia e dal Distributore, oltre all'irrogazione di ogni eventuale ulteriore sanzione, se del caso anche di carattere penale.

La rilevazione dei dati di consumo avviene secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente.

Eventuali errori di misurazione, sia in eccesso che in difetto, derivanti da qualsivoglia causa, daranno luogo ai necessari conguagli.

Il Trasportatore è responsabile dell'attività di misura dei consumi presso i PDR che insistono direttamente sulla rete di trasporto. Per tali PDR le Parti concordano di assumere come valide le misurazioni effettuate dal Trasportatore su base mensile, ai sensi del Codice di Rete di Trasporto. Il Cliente è tenuto a garantire, in ogni caso e senza eccezione alcuna, l'accesso al Contatore da parte del Trasportatore nonché a segnalare qualsiasi irregolarità, pena il risarcimento dei danni subiti da Tea Energia e dal Trasportatore, oltre all'irrogazione di ogni eventuale ulteriore sanzione, se del caso anche di carattere penale. La misurazione dei volumi di gas sarà effettuata con apparecchiature che consentano la determinazione ed il controllo dei volumi e dei prelievi giornalieri ed i relativi dati saranno comunicati al Cliente dal Trasportatore ai sensi della normativa vigente. Qualora l'apparecchiatura non consenta una misura giornaliera, i prelievi giornalieri saranno calcolati sulla base dei profili giornalieri stabiliti dal Codice di Rete di Trasporto. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza (e si impegna a tenersi sempre aggiornato nel merito) degli obblighi imposti al Fornitore dal Codice di Rete di Trasporto in fatto di misura e garantisce di mettere sempre il Fornitore in condizione di adempiervi prontamente e regolarmente.

Anche in tali ipotesi, eventuali errori di misurazione, sia in eccesso che in difetto, derivanti da qualsivoglia causa, daranno luogo ai necessari conguagli.

7.2 Autolettura

Tutti i Clienti, i cui PDR non sono dotati di Contatore elettronico ed insistono sulla rete di gasdotti locali, hanno la possibilità di effettuare l'autolettura con i tempi e le modalità indicate in fattura da Tea Energia.

In deroga a quanto sopra, i Clienti sul Mercato libero per cui è prevista una periodicità di lettura mensile si impegnano ad effettuare l'autolettura, con i tempi e le modalità indicate in fattura da Tea Energia.

L'autolettura comunicata ai sensi dei capoversi che precedono è efficace ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore. L'autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in fattura, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura

effettiva da parte del Distributore. L'eventuale erroneità dei dati comunicati con l'autolettura potrà dar luogo all'addebito al Cliente dei costi sostenuti dal Distributore per le opportune correzioni dei dati stessi.

7.3 Verifica funzionalità del Contatore

Il Distributore o, se del caso, il Trasportatore può in ogni momento sottoporre il Contatore ad opportuni controlli e disporre la sostituzione, assumendosene tutte le relative spese. In ogni ipotesi di malfunzionamenti o guasti del Contatore, il Distributore o, se del caso, il Trasportatore, provvederà alla ricostruzione dei consumi ai sensi della vigente normativa.

Il Cliente e Tea Energia, disgiuntamente, possono richiedere al Distributore o, se del caso, al Trasportatore la verifica del Gruppo di Misura per accertarne il corretto funzionamento e dar seguito, ove necessario, alla ricostruzione dei consumi.

Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità, dovrà comunque presentare richiesta a Tea Energia che provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento e ad inoltrare la richiesta al Distributore o, se del caso, al Trasportatore. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica, ove lo richieda espressamente.

Se dalla verifica risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore o, se del caso, del Trasportatore che provvederà alla ricostruzione dei consumi ai sensi della vigente normativa. A seguito di comunicazione da parte del Distributore o, se del caso, del Trasportatore dei quantitativi così ricalcolati, Tea Energia comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica posta in essere e provvederà a conguagliare gli importi erroneamente fatturati. Resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

Per contro, qualora l'esito della verifica dimostrasse una misurazione del Contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalle normative vigenti, le relative spese saranno addebitate al Cliente per un importo pari a quello addebitato a Tea Energia dal Distributore o dal Trasportatore.

8. Fatturazione

8.1 Unità di misura utilizzata ai fini della fatturazione

L'unità di misura utilizzata ai fini della fatturazione dei consumi è lo Standard metro cubo (Smc). Qualora il Gruppo di Misura non sia integrato con apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto alle condizioni standard (ad una temperatura di 15°C ed alla pressione atmosferica standard di 1,01325 bar), la conversione dei volumi misurati verrà riportata alla condizione standard applicando in fase di fatturazione un coefficiente correttivo C determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 6 della RTDG.

8.2 Adeguamento dei corrispettivi

Fatte salve diverse previsioni contrattuali, in sede di fatturazione i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo ed espressi in energia €/GJ sono adeguati al contenuto energetico del gas fornito su base territoriale utilizzando il Coefficiente P.

8.3 Periodicità di emissione delle fatture

Fatte salve diverse disposizioni di legge, la fatturazione dei consumi di gas avviene secondo la periodicità minima di seguito indicata:

- quadrimestrale per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
- bimestrale per i Clienti con consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/anno;
- mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

La fatturazione di importi per oneri fiscali, penali, conguagli ed ogni altro importo dovuto a Tea Energia, anche in qualità di sostituto d'imposta, potrà avvenire anche con periodicità differenti.

8.4 Modalità di fatturazione

Nel caso in cui il Distributore renda disponibili dati di lettura effettivi e in caso di autoletture, verranno emesse fatture calcolate su consumi effettivi.

In difetto, il consumo fatturato sarà calcolato a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio. La stima avverrà prendendo a riferimento i consumi storici del Cliente, se disponibili, oppure il consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente tenendo conto della destinazione d'uso del gas. Il calcolo avverrà assumendo che il consumo segua l'andamento climatico-stagionale oppure si mantenga costante nell'arco dell'anno, a seconda della destinazione d'uso del gas.

In presenza di più autoletture, saranno prese in considerazione le autoletture trasmesse nell'intervallo di tempo indicato da Tea Energia in fattura.

In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla Fornitura intervenute all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nel periodo.

8.5 Contenuto della fattura ed Elementi di Dettaglio

La fattura è ordinariamente costituita dalla semplice Bolletta Sintetica, che rappresenta il documento fiscale completo di tutte le informazioni essenziali, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Bolletta 2.0. Fermo restando quanto sopra, per ogni fattura emessa sono comunque disponibili i relativi Elementi di Dettaglio, consultabili e scaricabili accedendo, previa registrazione, all'area riservata dello sportello online ConTea (<https://contea.teaspa.it>).

Detti Elementi di Dettaglio possono, inoltre, essere richiesti agli sportelli di Tea Energia presenti sul territorio, al numero verde 800 473165 o all'indirizzo mail clienti@teaspa.it. In tal caso, saranno comunicati entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Da quel momento, in caso di Clienti retail, gli Elementi di Dettaglio saranno allegati a tutte le successive fatture, sino ad un'eventuale comunicazione contraria.

Insieme ai corrispettivi per i consumi, agli oneri fiscali e alle eventuali penali previste nel Contratto, potranno essere inseriti in fattura ulteriori importi accessori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per servizi accessori erogati da Tea Energia su richiesta del Cliente, i rimborsi di spese sostenute da Tea Energia a favore

del Cliente e le prestazioni accessorie svolte dal Distributore e/o dal Trasportatore e/o dal Fornitore.

8.6 Recapito della fattura

Le fatture vengono recapitate all'indirizzo indicato nel MdA (sezione "Dettagli contrattuali") dal Cliente, che ha sempre l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso, così come meglio specificato all'art. 25 delle presenti CGF.

Tea Energia rende disponibile il servizio di fatturazione in forma elettronica, attivabile dal Cliente accedendo, previa registrazione, all'area riservata dello sportello online ConTea (<https://contea.teaspa.it>).

Con esclusivo riguardo ai Clienti forniti nell'ambito del Servizio di tutela, alle fatture emesse in formato elettronico con sospensione dell'invio cartaceo e pagamento delle stesse mediante addebito in conto corrente (Sepa Core Direct Debit), Tea Energia applica lo sconto di cui all'art. 13.6 della Bolletta 2.0.

9. Pagamenti

9.1 Modalità di pagamento e rateizzazione

Le fatture devono essere pagate con le modalità ed entro la data di scadenza in esse indicate. Per i Clienti retail, la scadenza non sarà inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione secondo quanto stabilito dal TIVG. In particolare, per i Clienti:

- forniti nell'ambito del Servizio di tutela;
- serviti sul Mercato libero titolari di bonus sociale, limitatamente alle fatture emesse durante il periodo di agevolazione o che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione;

Tea Energia è tenuta ad offrire la rateizzazione nei seguenti casi:

- Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del Gruppo di Misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal Gruppo di Misura;
- Clienti con un Gruppo di Misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

Inoltre, per tutti i Clienti retail, Tea Energia è tenuta ad offrire la rateizzazione nei seguenti casi:

- mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione;
- fatturazione di importi anomali, di cui all'art. 9.2 del TIQV.

La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna fattura rateizzabile sulla quale Tea Energia provvederà altresì a riportare al Cliente informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.

Eventuali contestazioni o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti a Tea Energia ai sensi del Contratto.

9.2 Mancato, ritardato o parziale pagamento e risoluzione per morosità

In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in fattura, il Cliente dovrà corrispondere a Tea Energia, senza necessità di formale messa in mora, i seguenti interessi:

- Clienti finali domestici: interessi moratori calcolati su base annua pari, per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo, al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data dell'inadempimento e, per i giorni successivi, al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data dell'inadempimento aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali;
- Clienti finali non-domestici: interessi legali di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 per tutto il periodo di ritardo.

In caso di ritardato o di omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti (ivi inclusi quelli derivanti da fatture emesse ai sensi del sistema indennitario eventualmente applicabile nel caso di specie per eventuali crediti acquistati da Tea Energia), Tea Energia costituisce in mora il Cliente mediante comunicazione scritta a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di pagamento indicata in fattura. La comunicazione potrà essere inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui risulti disponibile un indirizzo PEC. Nella comunicazione di costituzione in mora è indicato il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della fattura insoluta. L'avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato presentando idonea documentazione esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- fax al numero indicato in fattura e/o nella costituzione in mora;
- direttamente presso gli sportelli di Tea Energia.

Nel caso in cui il Cliente non abbia provveduto a comunicare e dimostrare l'avvenuto pagamento con le modalità sopra indicate, Tea Energia sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a tale negligenza.

In caso di perdurante morosità relativa ad un Cliente finale titolare di un PDR disalimentabile, Tea Energia, decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque non inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della stessa, si riserva di richiedere al Distributore o, se del caso, al Trasportatore la chiusura del PDR per sospensione della Fornitura per morosità. In tal caso, per arrestare le procedure di sospensione sopra descritte, ove le tempistiche stabilite dal TIMG lo consentano, o per ottenere la riattivazione della Fornitura, una volta sospesa,

l'avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato presentando idonea documentazione esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- fax al numero 0376 412297;
- e-mail all'indirizzo riattivazioni@teaspa.it.

Nel caso in cui il Cliente non abbia provveduto a comunicare e dimostrare l'avvenuto pagamento con le modalità sopra indicate, Tea Energia sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a tale negligenza.

Tea Energia si riserva di procedere fin da subito alla richiesta di risoluzione contrattuale per morosità al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto dalla data di accoglimento della predetta richiesta.

Qualora la chiusura del PDR per sospensione della Fornitura per morosità non fosse possibile, Tea Energia si riserva di richiedere al Distributore o, se del caso, al Trasportatore il ricorso all'intervento di interruzione dell'alimentazione tramite intercettazione sulla rete di distribuzione o sull'impianto di derivazione di utenza con oneri a carico del Cliente moroso. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

Nel caso in cui l'intervento di interruzione non risulti fattibile (tecnicamente o economicamente) o abbia avuto esito negativo, Tea Energia si riserva il diritto di richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, il quale attiverà la disciplina prevista dai servizi di ultima istanza di cui al TIVG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di ultima istanza attivato.

Si precisa che in caso di risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, Tea Energia dovrà trasmettere al Distributore o, se del caso, al Trasportatore:

- 1) copia delle fatture non pagate;
- 2) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente;
- 3) copia della risoluzione del contratto con il Cliente;
- 4) copia del Contratto di Fornitura o dell'ultima fattura pagata;
- 5) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

In caso di perdurante morosità relativa ad un Cliente finale titolare di un PDR non disalimentabile, Tea Energia si riserva di richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità, che provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di ultima istanza attivato.

Il Cliente solleva Tea Energia da ogni responsabilità derivante dall'interruzione della Fornitura di gas.

La chiusura del PDR per sospensione della Fornitura per morosità non può essere richiesta nel caso di debito inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia, e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione. Inoltre, in caso di pagamento parziale, Tea Energia si riserva, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nel seguente ordine: agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso, alle maggiori spese di esazione, al capitale, indipendentemente dall'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento.

Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento e degli interessi di mora. È tenuto inoltre a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione, interruzione e/o riattivazione della Fornitura stessa nel limite dell'ammontare definito dal Distributore, dal Trasportatore o da ARERA, così come le eventuali spese legali sostenute da Tea Energia e ogni altro importo a quest'ultima dovuto nel Mercato libero per la gestione amministrativa della pratica. Fermo quanto spettante al Distributore e/o Trasportatore in virtù dei relativi listini, gli eventuali oneri amministrativi di volta in volta dovuti a Tea Energia per la gestione amministrativa della pratica sono pubblicati sul sito internet www.teaenergia.it, nella sezione "I tuoi diritti", alla voce "Listino prestazioni Tea Energia".

Tea Energia si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.

Con riferimento a Clienti titolari di PDR disalimentabili, Tea Energia può in ogni caso richiedere l'interruzione della Fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

In caso di decesso del Cliente, eventuali pagamenti rimasti insoluti verranno integralmente richiesti agli aventi causa del Cliente.

Tea Energia si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

Inoltre, Tea Energia si riserva la facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione ai sensi dell'art. 8.2 del TIMG; a tal fine il SII o il Distributore o il Trasportatore comunicheranno a Tea Energia le seguenti informazioni: a) se la fornitura è sospesa per morosità; b) il mercato di provenienza; c) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d) le date di eventuali richieste di accesso per sostituzione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di accesso per sostituzione presentata da Tea Energia; e) l'accessibilità o meno del PDR. In caso di effettivo esercizio della revoca, Tea Energia non darà esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

In caso di PDR direttamente allacciati alla rete di trasporto, Tea Energia si attiverà ai sensi delle eventuali particolari previsioni di cui al Codice di Rete di Trasporto, ove incompatibili con il presente art. 9.2 o complementari allo stesso.

Infine, nei casi previsti dalla normativa, Tea Energia si riserva la facoltà di applicare

l'indennizzo di cui al TISIND.

9.3 Sospensione, differimento, riduzione dei pagamenti e compensazione del credito

Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione di gas, alle eventuali spese legali connesse con il recupero del credito e agli interessi di mora non potrà essere sospeso, differito o ridotto da parte del Cliente finale non-domestico, nemmeno in caso di contestazione, né le somme dovute a Tea Energia potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente finale non-domestico vanta nei confronti di Tea Energia stessa, salvo espressa accettazione scritta di Tea Energia.

Il Cliente accetta sin d'ora che Tea Energia possa compensare eventuali crediti vantati dal Cliente nei riguardi della stessa con eventuali crediti vantati da Tea Energia nei riguardi del Cliente.

10. Garanzie

10.1 Cliente fornito nell'ambito del Servizio di tutela

Il Cliente fornito nell'ambito del Servizio di tutela è tenuto a versare a Tea Energia un deposito cauzionale commisurato all'ammontare dei consumi annui nella prima fattura utile o a prestare equivalente garanzia.

Per tale Cliente, l'importo del deposito cauzionale è pari a:

- 30,00 € (trenta euro) per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno, ridotti a 25,00 € (venticinque euro) se titolari di bonus sociale;
- 90,00 € (novanta euro) per i Clienti con consumi compresi tra 501 e 1.500 Smc/anno, ridotti a 77,00 € (settantasette euro) se titolari di bonus sociale;
- 150,00 € (centocinquanta euro) per i Clienti con consumi compresi tra 1.501 e 2.500 Smc/anno, ridotti a 77,00 € (settantasette euro) se titolari di bonus sociale;
- 300,00 € (trecento euro) per i Clienti con consumi compresi tra 2.501 e 5.000 Smc/anno, ridotti a 77,00 € (settantasette euro) se titolari di bonus sociale;
- il valore, al netto delle imposte, di 3 (tre) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente per i Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

L'ammontare del deposito cauzionale gas è soggetto ad adeguamento in caso di variazione dei consumi annuali ed in caso di variazioni disposte da ARERA o da altra autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla stipula del Contratto. Tea Energia potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo in fattura.

L'ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato per i Clienti non titolari di bonus sociale qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Tea Energia abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
- b) Il Cliente non abbia pagato il deposito cauzionale di cui sopra e Tea Energia abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

Nel caso di Cliente aventi diritto al Servizio di tutela con consumi fino a 5.000 Smc/anno che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante addebito in conto corrente (Sepa Core Direct Debit), lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l'eventuale deposito già versato verrà restituito con la prima fattura utile, salvo che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute.

10.2 Cliente fornito a Mercato libero

Per i Clienti forniti a Mercato libero, Tea Energia si riserva la facoltà di richiedere, anche in corso di Contratto, il versamento, tramite addebito in fattura, di un deposito cauzionale di importo pari al valore, al netto delle imposte, di 4 (quattro) mensilità di consumo medio attribuibile al Cliente. In alternativa al versamento del deposito cauzionale, Tea Energia potrà richiedere la prestazione di idonea garanzia in forma di fideiussione di pari importo.

Nel corso della Fornitura, in caso di variazione dei consumi ed in ogni altra ipotesi in cui si renda necessario, Tea Energia potrà sempre richiedere integrazioni della garanzia prestata.

Nel caso di Cliente servito nel Mercato libero avente diritto al Servizio di tutela con consumi fino a 5.000 Smc/anno che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante addebito in conto corrente (Sepa Core Direct Debit), lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l'eventuale deposito già versato verrà restituito con la prima fattura utile, salvo che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute.

10.3 Escussione e restituzione della garanzia prestata

Il deposito cauzionale è versato a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Cliente. In caso di mancato versamento del deposito cauzionale richiesto, Tea Energia potrà chiedere al Distributore o, se del caso, al Trasportatore di procedere alla sospensione della Fornitura per inadempimento.

Nel caso in cui la garanzia prestata venisse escussa totalmente o parzialmente da parte di Tea Energia, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla per intero, previo addebito del relativo importo nella prima fattura utile.

In caso di risoluzione del Contratto, il deposito cauzionale verrà restituito d'ufficio nell'ultima fattura ai sensi di legge, salvo che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute.

11. Condizioni economiche

Le condizioni economiche applicabili al Contratto sono fissate al netto di IVA, accise,

eventuali addizionali e di ogni altro onere fiscale applicabile alla Fornitura di gas naturale.

11.1 Clienti forniti nell'ambito del Servizio di tutela

In caso di Servizio di tutela, alla Fornitura sono applicate le condizioni economiche stabilite da ARERA.

11.2 Clienti forniti a Mercato libero

In caso di Mercato libero, alla Fornitura sono applicate le condizioni economiche dell'offerta sottoscritta dal Cliente, così come specificate nelle relative CPF, unitamente alla decorrenza, alla durata ed alle eventuali modalità di rinnovo delle stesse.

Nel caso in cui sulle CPF non fosse espressamente prevista la modalità di rinnovo delle condizioni economiche in essere, Tea Energia provvederà di volta in volta a comunicare per iscritto al Cliente le nuove condizioni economiche del Contratto, che decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza delle condizioni economiche in essere, entro i seguenti termini:

- entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese antecedente la data di scadenza delle condizioni economiche in essere, in caso di Clienti non-retail;
- ai sensi del successivo art. 15.1.1, in caso di Clienti retail.

Alla scadenza delle condizioni economiche in essere, ove il Cliente o Tea Energia non abbiano previamente comunicato formalmente all'altra Parte di voler recedere dal Contratto ai sensi del successivo art. 17, il Contratto continuerà a produrre i propri effetti alle nuove condizioni economiche comunicate da Tea Energia.

Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui sulle CPF non fosse espressamente prevista la modalità di rinnovo delle condizioni economiche in essere e Tea Energia non comunicasse al Cliente le nuove condizioni economiche ai sensi dei precedenti capoversi, le ultime condizioni economiche scadute si intenderanno espressamente prorogate per un periodo di durata pari a quello delle ultime condizioni economiche scadute.

11.3 Ricontrattualizzazioni

In caso di sottoscrizione, in corso di Contratto, di una nuova offerta (Ricontrattualizzazione), le relative condizioni economiche decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione della Ricontrattualizzazione stessa o dalla diversa data specificata sull'offerta sottoscritta.

12. Oneri fiscali e vari

Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'autorità competente, al Contratto, alla Fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del Cliente e s'intendono esclusi dai corrispettivi contrattuali, salvo diverse disposizioni di legge o di Contratto.

Il Cliente è tenuto a corrispondere tali somme per intero, con le modalità e nella misura previste dal regime fiscale vigente, stabilito dalle competenti autorità.

Il Fornitore potrà rivalersi sul Cliente per eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria a seguito di dichiarazioni erranee od omesse o comportamenti del Cliente che ne siano la causa.

L'applicazione di eventuali agevolazioni od ulteriori particolari regimi fiscali deve essere espressamente richiesta dal Cliente. L'applicazione dell'agevolazione o dell'ulteriore particolare regime fiscale oggetto di richiesta decorrerà, ove ricorrano i relativi presupposti, dalla data di presentazione al Fornitore di apposita richiesta, corredata dalla documentazione prescritta dalla vigente normativa che dimostri il possesso dei necessari requisiti, completa in ogni sua parte, o dalla diversa data di conferma indicata dalle autorità competenti.

13. Decorrenza del Contratto, durata e inizio della somministrazione

Fermo quanto previsto al precedente art. 11 con riguardo alle condizioni economiche, il Contratto di Fornitura è a tempo indeterminato.

Fatta eccezione per le ipotesi in cui il MdA e le CPF sono sostituiti dall'Accordo di Fornitura ai sensi del precedente art. 1:

- a) il Contratto si conclude per adesione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte del Cliente;
- b) il Contratto si conclude mediante scambio di corrispondenza, stante la previa consegna da parte di Tea Energia della proposta contrattuale al Cliente e la successiva adesione di quest'ultimo alla stessa con sottoscrizione di distinti documenti di identico contenuto.

Agli effetti del Contratto, l'apposizione della firma grafometrica o della firma elettronica avanzata remota, ove previste, s'intende "sottoscrizione".

In caso di Contratto stipulato telefonicamente con un Cliente finale domestico, lo stesso si intende concluso alla data di sottoscrizione, da parte del Cliente, della conferma dell'offerta successivamente trasmessa da Tea Energia o di accettazione scritta della stessa.

In ogni caso, nelle ipotesi in cui il Contratto stipulato con un Cliente finale domestico sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, così come nelle ipotesi in cui il Contratto sia sottoscritto fuori dai locali commerciali con firma grafometrica, previo consenso espresso del Cliente, lo stesso è confermato e reso disponibile al Cliente su supporto durevole.

La Fornitura avrà inizio dalla data indicata da Tea Energia nella documentazione contrattuale consegnata al Cliente o alla eventuale diversa data successivamente comunicata telefonicamente o per iscritto da Tea Energia, unitamente alle ragioni che l'hanno determinata, ferma restando in ogni caso la facoltà di Tea Energia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del Contratto, di rifiutare l'attivazione della Fornitura al Cliente per le ragioni illustrate di seguito, senza che quest'ultimo possa vantare pretesa o diritto alcuno nei riguardi di Tea Energia.

Per il Cliente finale domestico, qualora il Contratto di Fornitura sia stato concluso a distanza o in un luogo diverso dai locali commerciali di Tea Energia, l'inizio della

Fornitura avverrà, altresì, ai sensi del successivo art. 16.

L'avvio della Fornitura è in ogni caso subordinato all'espressa conferma, da parte del Cliente, dei contenuti della sezione "Conferma Recapiti" del MdA.

L'avvio della Fornitura è comunque condizionato al fatto che:

- sul PDR non sussistano debiti scaduti riferibili a soggetti con i quali il Cliente presenta rapporti giuridici o di fatto tali da far presupporre una continuità nella fruizione della fornitura. Il Cliente ha facoltà di dimostrare l'estraneità al debito pregresso con ogni mezzo. Tea Energia si riserva di stabilire insindacabilmente la fondatezza e/o la sufficienza dei mezzi di prova prodotti;
- non sia in corso una sospensione per morosità;
- il PDR non risulti sospeso per morosità;
- il Distributore o, se del caso, il Trasportatore non segnali che il PDR rientra tra quelli per i quali il Fornitore ha la possibilità di revocare la richiesta di accesso in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del servizio di default;
- non risulti in corso una richiesta di indennizzo ai sensi del TISIND.

L'avvio e la prosecuzione della Fornitura resteranno comunque subordinati all'avveramento delle seguenti condizioni:

- il Cliente ha presentato tutti gli atti e i documenti richiesti da Tea Energia e dalla vigente normativa ai fini della stipula e della prosecuzione del Contratto;
- esiste un allacciamento alla rete adeguato rispetto alle caratteristiche della Fornitura;
- il Cliente è in regola con le disposizioni di cui al Testo Unico Edilizia, alla Legge Finanziaria per l'anno 2005 e al D.L. 47/2014;
- il Cliente è dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
- il Distributore ed il Trasportatore, per quanto rispettivamente di competenza, hanno regolarmente attivato e proseguono i relativi servizi di distribuzione e trasporto;
- il Cliente non è sottoposto a fallimento, amministrazione controllata, concordato, messa in liquidazione, scioglimento per qualsivoglia ragione, cessazione dell'effettiva attività od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale;
- non sussistono precedenti morosità nei confronti di Tea Energia e l'esito delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check) è positivo. L'attività di credit check verrà effettuata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per verificare la sussistenza a carico del Cliente di: a) protesti e pregiudizievoli, anche attraverso il Sistema Informativo Creditizio (SIC) e altre banche dati istituite dalle autorità competenti; b) morosità relative a ulteriori contratti stipulati dal Cliente medesimo, anche con terzi; c) ulteriori riscontri negativi ottenuti presso società specializzate terze, verso le quali il Cliente autorizza sin d'ora il trattamento dei propri dati personali.

Qualora Tea Energia riceva dal Distributore o, se del caso, dal Trasportatore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione dell'alimentazione per sospensione della Fornitura per morosità riferiti al/ai PDR oggetto del presente Contratto o di altro/i PDR intestato/i al Cliente e allacciato/i alle reti gestite dal medesimo Distributore/Trasportatore, l'attivazione della Fornitura sarà subordinata al pagamento da parte del Cliente degli importi evidenziati dal Distributore/Trasportatore. In tali casi Tea Energia avrà comunque la facoltà di:

- confermare la richiesta di accesso per attivazione della Fornitura già formulata, rivalendosi sul Cliente finale;
- ritirare la richiesta entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore/Trasportatore.

Ferme le eventuali ipotesi di rifiuto dell'attivazione di cui sopra, l'avvio della Fornitura avverrà entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla conclusione del Contratto, salva diversa esplicita richiesta di un termine maggiore da parte del Cliente e/o nei casi in cui l'avvio avvenga a seguito di nuova attivazione.

In caso di rifiuto dell'attivazione, il Cliente ha la facoltà di porre rimedio al rifiuto inoltrando a Tea Energia, entro 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione con cui quest'ultima ha rifiutato di dar seguito alla Fornitura, apposita comunicazione comprovante l'avveramento delle condizioni alle quali è subordinata l'attivazione della Fornitura. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si considera risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 cod. civ..

Il Cliente non-retail si impegna a perfezionare in piena autonomia le pratiche di recesso nei riguardi dell'eventuale venditore uscente prima dell'entrata in vigore del Contratto. Pertanto, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente non-retail dichiara che, alla data di decorrenza dello stesso, tutti i PDR ivi inclusi sono liberi da ogni vincolo contrattuale e manleva Tea Energia da ogni responsabilità e/o incombenza derivanti da eventuali contestazioni del suddetto venditore uscente e/o di altre parti interessate.

In caso di Cliente retail, con la sottoscrizione del Contratto il Cliente conferisce a Tea Energia apposita procura a recedere, in suo nome e conto, dall'eventuale rapporto contrattuale in essere con il venditore uscente, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

In caso di utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza per la conclusione del Contratto, i relativi costi resteranno a carico della parte contrattuale che ne ha fatto uso.

14. Oneri di allacciamento e altre prestazioni

In mancanza dell'allacciamento alla rete, il Cliente è tenuto a versare a Tea Energia un contributo, quantificato dal Distributore o, se del caso, dal Trasportatore, per la realizzazione dei necessari interventi tecnici. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo emesso dal Distributore (o, se del caso, dal Trasportatore) e, salvo diverso accordo scritto, al

pagamento del contributo ivi previsto, nonché all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.

Sono da considerarsi a carico del Cliente tutti gli oneri relativi all'attivazione della Fornitura, comprensivi degli importi addebitati a Tea Energia dal Distributore e/o dal Trasportatore.

Qualora fosse necessario provvedere alla modifica e/o all'adeguamento delle opere di allacciamento così come ad ogni altra operazione di competenza del Distributore e/o Trasportatore, il Cliente prenderà i necessari accordi con il Distributore e/o Trasportatore direttamente o per il tramite di Tea Energia.

Per ciascuna operazione di cui ai precedenti paragrafi, il Cliente è tenuto al pagamento a Tea Energia di un importo pari a quanto eventualmente addebitato a quest'ultima dal Distributore e/o Trasportatore, oltre a quanto eventualmente previsto a suo carico nel Mercato libero per la gestione amministrativa della pratica da parte di Tea Energia.

Fermo quanto spettante al Distributore e/o Trasportatore in virtù dei relativi listini, gli eventuali oneri amministrativi di volta in volta dovuti a Tea Energia per la gestione amministrativa della pratica sono pubblicati sul sito internet www.teaenergia.it, nella sezione "I tuoi diritti", alla voce "Listino prestazioni Tea Energia".

Alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto, Tea Energia cesserà di dare corso alle richieste del Cliente, fermo restando il diritto di Tea Energia al saldo di tutto quanto eventualmente già realizzato sino a tale data e non ancora pagato dal Cliente.

15. Variazione di clausole contrattuali

15.1 Variazione unilaterale delle clausole contrattuali

15.1.1 Clienti retail

Ai sensi dell'art. 13 del Codice di condotta commerciale, qualora sussista giustificato motivo, Tea Energia potrà proporre al Cliente retail modifiche al Contratto tali da assicurare la prosecuzione del rapporto contrattuale stesso. Ai fini del Contratto, si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento (disposizioni non imperative), così come il mutamento dei presupposti economici utilizzati da Tea Energia per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali, e le possibili modifiche della struttura societaria di quest'ultima e le eventuali evoluzioni del mercato in cui la stessa opera. Le variazioni proposte potranno riguardare tanto le condizioni economiche riportate sulle CPF, quanto le disposizioni delle presenti CGF di cui agli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 25, 27 e 34.

In tali ipotesi, al fine di permettere di valutare attentamente la variazione proposta, Tea Energia ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente retail interessato con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione effettuata all'indirizzo e secondo le modalità specificatamente scelte ed indicate dal Cliente nel MdA (sezione "Dettagli contrattuali"), si presume ricevuta da quest'ultimo trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di Tea Energia.

È fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente retail di recedere dal Contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.

Fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa, la comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla fattura.

In caso di variazioni dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima fattura in cui sono applicate.

Il Cliente retail servito sul Mercato libero ma avente diritto al Servizio di tutela potrà chiedere, in alternativa al recesso, di essere fornito da Tea Energia alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di tutela; tale richiesta dovrà essere esercitata in forma scritta secondo le modalità e i termini previsti dal presente Contratto per l'esercizio del diritto di recesso.

15.1.2 Clienti non-retail

Con esclusivo riferimento ai Clienti non-retail, Tea Energia sarà sempre autorizzata a proporre modifiche al Contratto, senza limite alcuno.

In tali ipotesi, al fine di permettere di valutare attentamente la variazione proposta, Tea Energia ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente non-retail interessato con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione effettuata all'indirizzo e secondo le modalità specificatamente scelte ed indicate dal Cliente nel MdA (sezione "Dettagli contrattuali"), si presume ricevuta da quest'ultimo trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di Tea Energia. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente non-retail di recedere dal Contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.

In caso di variazioni dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale.

15.2 Evoluzione del contesto normativo

Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche imperative adottate da ARERA o dal legislatore si intendono inserite di diritto nel presente Contratto. Parimenti, si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente

imposti da norme di legge o da provvedimenti di ARERA successivamente alla stipula dello stesso.

Le Parti dichiarano che l'eventuale nullità di una qualsiasi delle clausole previste in questo Contratto non comporterà la nullità dell'intero accordo. La clausola affetta da tale nullità sarà sostituita da una corrispondente previsione basata sull'interpretazione dell'intenzione delle Parti ovvero sulle norme di legge o di provvedimenti di pari autorità.

16. Diritto di ripensamento

Qualora il Contratto di Fornitura sia stato concluso a distanza o in un luogo diverso dai locali commerciali di Tea Energia, il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, tramite raccomandata A/R all'indirizzo "Tea Energia s.r.l. - via Taliercio 3 - 46100 Mantova", con una delle seguenti modalità:

- inoltro del Modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento allegato al presente Contratto e reperibile sul sito internet www.teaenergia.it;
- inoltro di una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai sensi del presente art. 16.

L'esercizio del diritto di ripensamento costituisce una particolare forma di recesso dal Contratto, riservata alle sole categorie di Clienti e casistiche sopra indicate.

Il periodo di ripensamento scade dopo 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto.

Salvo diversa richiesta da parte del Cliente finale domestico espressamente indicata nel MdA, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo di ripensamento sopra indicato.

L'eventuale richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà necessariamente l'avvio della Fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della Fornitura con Tea Energia rispetto alle normali tempistiche previste.

In caso di richiesta di esecuzione del Contratto durante il suddetto periodo di ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di ripensamento nei termini previsti e, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere a Tea Energia gli importi relativi ai costi sostenuti per l'esecuzione del Contratto sino alla data in cui avrà formalmente comunicato il recesso ai sensi del presente art. 16. In particolare, in caso di richiesta di esecuzione del Contratto durante il periodo di ripensamento, Tea Energia potrà richiedere al Cliente:

- a) un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV, qualora non sia stata ancora avviata la Fornitura;
- b) i corrispettivi previsti dal Contratto, per tutte le prestazioni ivi previste, fino al momento della cessazione della Fornitura, nel caso in cui questa sia già stata avviata.

Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la Fornitura potrebbe:

- essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata da Tea Energia, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;
- essere avviata da Tea Energia per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.

Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della Fornitura con disattivazione del/i PDR, il Cliente sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale fornitore, che provvederà, anche tramite l'utente del servizio di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47.6 della RQDG.

17. Diritto di recesso

Fatta eccezione per i Clienti non-retail a cui è fatto espresso divieto di recedere dal Contratto per cambio fornitore prima della data di scadenza delle condizioni economiche di volta in volta in essere, riportata o richiamata sulle relative CPF, nel periodo di vigenza del Contratto le Parti hanno facoltà di esercitare in qualsiasi momento, senza oneri, il diritto di recesso unilaterale dal Contratto (anche con riferimento a uno o più PDR specifici, in caso di Contratto Multipunto), nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A alla Del. 302/2016/R/com, come di seguito meglio specificato.

17.1 Clienti retail: diritto di recesso per cambio fornitore

Nel caso in cui il diritto di recesso di un Cliente retail sia esercitato al fine di cambiare fornitore, il nuovo fornitore è tenuto all'invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.

A tal fine, il Cliente, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura col venditore entrante, rilascerà a quest'ultimo apposita procura a recedere, in suo nome e conto, dal Contratto con Tea Energia. Il SII, in caso di esito positivo della richiesta di cambio fornitore, provvede a notificare il recesso a Tea Energia entro 1 (un) giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta stessa.

Ai fini dell'emissione della fattura di chiusura, il Cliente titolare di PDR non dotato di Contatore elettronico potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola:

- a Tea Energia al numero verde 800 668877, se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore;
- al venditore entrante, se effettuata a partire da detta data.

17.2 Clienti retail: diritto di recesso per cessazione della Fornitura

Nel caso in cui il diritto di recesso di un Cliente retail sia esercitato al fine di cessare la Fornitura, Tea Energia dovrà ricevere la relativa comunicazione con preavviso di 30 (trenta) giorni solari.

In tali ipotesi, il recesso è esercitato personalmente e direttamente dal Cliente. Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di Tea Energia.

La comunicazione dovrà pervenire a Tea Energia mediante una delle seguenti modalità alternative: a) richiesta a sportello; b) richiesta a call center; c) raccomandata A/R o PEC.

In caso di mancato o ridotto preavviso, Tea Energia si riserva di proseguire la Fornitura sino al trentesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso e tutti i prelievi di gas effettuati sino a tale data saranno posti a carico del Cliente. Inoltre, in caso di preavviso dato con modalità non conformi a quelle sopra indicate, Tea Energia proseguirà la fornitura sino al trentesimo giorno successivo all'eventuale comunicazione conforme di recesso e tutti i prelievi di gas effettuati sino a tale data saranno posti a carico del Cliente.

Il Cliente resterà comunque responsabile dei consumi di gas e di quant'altro maturato sino a quando non sia resa possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. In caso di negato accesso al Contatore per indisponibilità del Cliente finale, il Distributore o, se del caso, il Trasportatore è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali Tea Energia si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del PDR con oneri a carico del Cliente. In ogni caso, eventuali prelievi di gas intercorrenti tra la data di richiesta di recesso per cessazione della Fornitura e l'eventuale intervento di chiusura del Contatore e/o interruzione dell'alimentazione da parte del Distributore/Trasportatore, così come ogni altro onere connesso alla Fornitura, saranno comunque posti a carico del Cliente.

In caso di cessazione della Fornitura per Voltura, ai fini dell'emissione della fattura di chiusura, il Cliente titolare di PDR non dotato di Contatore elettronico potrà effettuare l'autolettura, comunicandola a Tea Energia al numero verde 800 668877 nel periodo compreso:

- tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della Voltura, nel caso in cui Tea Energia resti controparte commerciale del nuovo utente;
- tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il giorno di decorrenza della Voltura, nel caso in cui Tea Energia non resti controparte commerciale del nuovo utente.

17.3 Clienti non-retail: recesso per cambio fornitore

Il recesso di un Cliente non-retail per cambio fornitore, è consentito esclusivamente con decorrenza dalla data di scadenza delle condizioni economiche di volta in volta in essere, riportata o richiamata sulle relative CPF.

In caso di recesso anticipato per cambio fornitore, Tea Energia, oltre a quanto già eventualmente dovuto, si riserva di richiedere al Cliente non-retail il pagamento, a titolo di penale per recesso anticipato, di un importo pari a 0,10 €/Smc applicato all'eventuale volume non prelevato rispetto al consumo previsto VA_{Prev} , fermo restando il diritto di Tea Energia al risarcimento di ogni eventuale maggior danno subito per effetto del recesso anticipato.

Ai fini dell'emissione della fattura di chiusura, il Cliente titolare di PDR non dotato di Contatore elettronico potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola:

- a Tea Energia al numero verde 800 668877, se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore;
- al venditore entrante, se effettuata a partire da detta data.

17.4 Clienti non-retail: diritto di recesso per cessazione della Fornitura

Nel caso in cui il diritto di recesso di un Cliente non-retail sia esercitato al fine di cessare la Fornitura, Tea Energia dovrà ricevere la relativa comunicazione con preavviso di 30 (trenta) giorni solari.

In tali ipotesi, il recesso è esercitato personalmente e direttamente dal Cliente. Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di Tea Energia.

La comunicazione dovrà pervenire a Tea Energia mediante una delle seguenti modalità alternative: a) richiesta a sportello; b) richiesta a call center; c) raccomandata A/R o PEC.

In caso di ridotto o mancato preavviso, Tea Energia si riserva di richiedere al Cliente il pagamento, a titolo di penale per mancato preavviso, di un importo pari a 0,10 €/Smc applicato al volume non prelevato rispetto al consumo previsto VA_{Prev} , fermo restando il diritto di Tea Energia al risarcimento di ogni eventuale maggior danno subito. Inoltre, in caso di preavviso dato con modalità non conformi a quelle sopra indicate, Tea Energia proseguirà la fornitura sino al trentesimo giorno successivo all'eventuale comunicazione conforme di recesso e tutti i prelievi di gas effettuati sino a tale data saranno posti a carico del Cliente.

Il Cliente resterà comunque responsabile dei consumi di gas e di quant'altro maturato sino a quando non sia resa possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. In caso di negato accesso al Contatore per indisponibilità del Cliente finale, il Distributore o, se del caso, il Trasportatore è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali Tea Energia si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del PDR con oneri a carico del Cliente. In ogni caso, eventuali prelievi di gas intercorrenti tra la data di richiesta di recesso per cessazione della Fornitura e l'intervento di chiusura del Contatore e/o interruzione dell'alimentazione da parte del Distributore/Trasportatore, così come ogni altro onere connesso alla Fornitura, saranno comunque posti a carico del Cliente.

In caso di cessazione della Fornitura per Voltura, ai fini dell'emissione della fattura di

chiusura, il Cliente titolare di PDR non dotato di Contatore elettronico potrà effettuare l'autolettura, comunicandola a Tea Energia al numero verde 800 668877 nel periodo compreso:

- tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della Voltura, nel caso in cui Tea Energia resti controparte commerciale del nuovo utente;
- tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il giorno di decorrenza della Voltura, nel caso in cui Tea Energia non resti controparte commerciale del nuovo utente.

L'eventuale sottoscrizione del Contratto ad opera di un Cliente che, con riguardo al medesimo PDR, nei 12 mesi precedenti, ha richiesto ed ottenuto la cessazione della Fornitura, comporterà - con riferimento al periodo di cessazione - l'addebito pro die, nella prima fattura utile, di ogni eventuale quota fissa prevista dalle condizioni economiche applicabili al precedente contratto cessato. Tale addebito interverrà anche nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto da terzi che con il cliente cessato presentino rapporti giuridici o di fatto tali da far presupporre assimilabilità di fruitori della Fornitura ai sensi del paragrafo che precede.

17.5 Clienti retail: diritto di recesso di Tea Energia

Con esclusivo riferimento ai contratti di Mercato libero, Tea Energia ha facoltà di recedere unilateralmente, senza oneri e in qualsiasi momento, dal Contratto inviandone comunicazione scritta al Cliente retail a mezzo raccomandata A/R o PEC con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione.

17.6 Clienti non-retail: diritto di recesso di Tea Energia

Tea Energia ha facoltà di recedere unilateralmente, senza oneri e in qualsiasi momento, dal Contratto inviandone comunicazione scritta al Cliente non-retail a mezzo raccomandata A/R o PEC con termine di preavviso di 3 (tre) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione.

18. Assicurazione

Ai sensi della Del. 223/2016/R/gas, i Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto per alimentare un impianto di utenza sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli infortuni (anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti), gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna.

Sono esclusi da tale copertura:

- i Clienti finali di gas metano diversi dai Clienti finali domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 Smc;
- i consumatori di gas metano per autotrazione.

Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro, da inoltrare direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG), sono disponibili presso gli sportelli di Tea Energia e sul sito internet www.teaenergia.it.

Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa, il Cliente può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800 166654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

19. Standard di qualità e indennizzi

Al ricorrere dei relativi presupposti, Tea Energia riconosce al Cliente gli indennizzi automatici previsti dalla vigente normativa, come meglio descritti nell'allegato documento denominato "Informazioni su standard di qualità e indennizzi".

20. Risoluzione del Contratto

Ferma ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal Contratto o dalla legge e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, Tea Energia si riserva di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione al Cliente data a mezzo raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:

- fallimento, amministrazione controllata, concordato od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, del Cliente (fatta salva la possibilità per il curatore, il commissario ed ogni altro organo a ciò legittimato, di domandare entro 60 giorni dall'inizio della procedura, a mezzo apposita richiesta scritta, la Voltura del Contratto);
- decesso del Cliente (fatta salva la possibilità per eventuali eredi, legittimi titolari della disponibilità dell'immobile servito dal/i PDR, di domandare entro 60 giorni solari dal decesso, a mezzo apposita richiesta scritta, la Voltura del Contratto);
- messa in liquidazione o scioglimento del Cliente per qualsivoglia ragione o cessazione effettiva dell'attività;
- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti;
- accertata e documentata modifica delle condizioni patrimoniali del Cliente che potrebbe oggettivamente mettere in pericolo l'adempimento delle prestazioni previste a suo carico dal Contratto;
- mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito in conto corrente (Sepa Core Direct Debit) o insufficiente provvista su quest'ultimo;
- mancata od invalida costituzione, ricostituzione od integrazione delle garanzie di cui al precedente art. 10;
- mancato pagamento, a seguito di diffida, di fatture relative ad ogni eventuale altro contratto, in essere o già cessato, tra il Cliente e Tea Energia;
- cessione da parte del Cliente a terzi del Contratto e/o del gas fornito, senza il consenso di Tea Energia;
- violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al precedente art. 5;
- inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni di cui al precedente art. 14;
- mancato rilascio della documentazione richiesta da Tea Energia ai sensi del precedente art. 13;

- successivo venir meno delle condizioni di cui al precedente art. 13;
- manomissione del Gruppo di Misura o di eventuali altri impianti ed apparecchiature funzionali alla Fornitura;
- prelievo di gas fraudolento;
- utilizzo del gas o degli impianti in modo non conforme al Contratto;
- mancata stipulazione, invalidità od inefficacia dei contratti di trasporto e/o distribuzione tra Tea Energia e il Trasportatore e/o Distributore, per fatto e colpa del Cliente;
- violazione da parte del Cliente delle regole e/o dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalle società del Gruppo Tea, disponibile sul sito internet www.teaspa.it.

Dalla data di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, fatte salve eventuali somme precedentemente maturate in suo favore.

In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, saranno posti a carico del Cliente gli eventuali importi che il Trasportatore e/o il Distributore dovessero richiedere a Tea Energia a seguito della conseguente anticipata risoluzione, rispettivamente, del contratto di trasporto e/o del contratto di distribuzione, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, il Cliente riconosce il diritto di Tea Energia di richiedere la sospensione e/o l'interruzione della somministrazione del gas oggetto del presente Contratto, rimanendo quest'ultima espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che ne possano derivare al Cliente stesso.

21. Impossibilità sopravvenuta

Qualora, dopo la conclusione del Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche autorità ovvero impedimenti oggettivi e assoluti, ai sensi dell'art. 1256 e ss. e 1463 e ss. cod. civ., così come ogni altro impedimento di natura tecnica e/o normativa non imputabile (direttamente od indirettamente) alla Parte impossibilitata, che rendano impossibile, in tutto o in parte, per una delle Parti l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, quest'ultima ne darà tempestiva comunicazione all'altra a mezzo raccomandata A/R o PEC entro e non oltre 48 ore dal verificarsi dell'evento.

In difetto della comunicazione di cui sopra entro il termine indicato, la Parte che invochi l'impossibilità sopravvenuta sarà tenuta a risarcire l'altra Parte per i danni da quest'ultima subiti.

Se l'impossibilità è definitiva ed attiene all'intera prestazione contrattuale, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione.

Se l'impossibilità è definitiva, ma parziale, la Parte che la invoca, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza, potrà recedere dal Contratto con un termine di preavviso di 45 (quarantacinque) giorni. Nel caso in cui la Parte che invoca l'impossibilità sopravvenuta non abbia esercitato il diritto di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'altra Parte di recedere, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Quest'ultima dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata A/R o PEC entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di impossibilità parziale, a pena di decadenza.

In ogni caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Tea Energia tutto quanto dovuto per i consumi maturati sino all'effettivo scioglimento del rapporto contrattuale.

22. Cessione del Contratto e cessione del credito

Tea Energia è autorizzata a cedere il Contratto ad altra società di vendita abilitata a concludere contratti per la fornitura di gas naturale, senza necessità di consenso alcuno, previa semplice comunicazione scritta al Cliente.

La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata da Tea Energia.

Il Cliente potrà cedere il Contratto esclusivamente previo consenso scritto di Tea Energia.

Tea Energia si riserva la facoltà di cedere il/i credito/i derivante/i dalla Fornitura oggetto del Contratto a soggetti terzi, ivi compresi banche, istituti assicurativi, società di factoring e/o altre società del Gruppo Tea. Il Cliente autorizza sin d'ora Tea Energia a trasmettere copia del Contratto ai predetti eventuali cessionari perché possano debitamente prenderne visione. Il Cliente accetta sin d'ora, puramente e semplicemente, le predette eventuali cessioni di credito.

In caso di cessione, affitto ed usufrutto d'azienda (o di ramo d'azienda), resta ferma l'applicazione dell'art. 2558 cod. civ.. Il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario - indipendentemente da diffami attestazioni nelle scritture contabili di chicchessia - risponde in solido con il cedente, affittante o nudo proprietario degli eventuali debiti, comunque risultanti al Fornitore, inerenti al Contratto di Fornitura in cui è subentrato.

23. Cause di forza maggiore

Per forza maggiore si intende, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile non imputabile (direttamente od indirettamente) alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto.

La Parte che invochi una causa di forza maggiore dovrà fornire evidenza del fatto che tale circostanza non sia stata determinata da essa direttamente o indirettamente e avrà l'obbligo di darne comunicazione scritta all'altra Parte, a mezzo raccomandata A/R o PEC, entro e non oltre 48 ore dal momento in cui ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della causa di forza maggiore, descrivendo con precisione la suddetta causa e comunicando tutte le informazioni relative, fra quelle che saranno disponibili, in modo da consentire l'esatta valutazione dell'avvenimento invocato e

l'incidenza dello stesso sull'esecuzione degli obblighi contrattuali.

In difetto della comunicazione di cui sopra entro il termine indicato, la Parte che invochi una causa di forza maggiore sarà tenuta a risarcire l'altra Parte per i danni da quest'ultima subiti.

In ogni caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Tea Energia quanto dovuto anche per i consumi maturati nel vigore della causa di forza maggiore.

24. Spese di registrazione e di bollo

Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. I relativi oneri sono a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni di cui al Contratto sono da assoggettare ad IVA. L'imposta di bollo eventualmente dovuta è a carico del Cliente.

25. Recapiti del Cliente ed annessa responsabilità

25.1 Comunicazioni e fatture dirette al Cliente

L'inoltro al Cliente di tutte le fatture e le comunicazioni inerenti al Contratto (ivi incluse diffide, comunicazioni di risoluzione, ecc.) da parte di Tea Energia sarà validamente effettuato con le modalità ed all'ultimo indirizzo indicati dal Cliente nella sezione "Dettagli contrattuali" del MdA o in eventuali comunicazioni di variazione da questi trasmesse a Tea Energia ai sensi del successivo art. 25.2. Fatta eccezione per le comunicazioni per cui è imposto l'inoltro a mezzo raccomandata a/r o PEC, qualunque comunicazione e/o fattura inoltrata all'indirizzo e secondo le modalità specificatamente scelte ed indicate dal Cliente nel MdA (sezione "Dettagli contrattuali") o nelle eventuali comunicazioni di variazione da questi trasmesse a Tea Energia ai sensi del successivo art. 25.2, si presumerà ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di Tea Energia.

Con particolare riguardo all'indirizzo fisico indicato nella sezione "Dettagli contrattuali" del MdA, il Cliente, assumendosi in proprio ogni connessa responsabilità ed ogni conseguenza a sé sfavorevole di eventuali dichiarazioni mendaci, dichiara che:

- a) è stato liberamente scelto ed indicato;
- b) costituisce sede legale od unità locale del Cliente persona giuridica, ovvero residenza, domicilio generale o dimora del Cliente persona fisica, ai sensi della vigente normativa, oppure domicilio speciale del Cliente, eletto ai sensi dell'art. 47 cod. civ., e ne richiede l'utilizzo ai fini dell'inoltro di tutte le fatture e tutte le comunicazioni inerenti al Contratto (ivi incluse diffide, comunicazioni di risoluzione, ecc.);
- c) è completo e corretto in ogni sua parte, anche ai fini postali;
- d) è contraddistinto da apposita etichetta leggibile recante nome e cognome (in caso di destinatario persona fisica) oppure ragione/denominazione sociale completa o ditta (in caso di destinatario persona giuridica) del destinatario, apposta sia sul relativo citofono/campanello sia sulla relativa cassetta postale installata in prossimità dell'indirizzo stesso e liberamente accessibile al portalelettere;
- e) in caso di domicilio eletto presso un terzo persona fisica, il Cliente è stato da costui previamente autorizzato a comunicarne a Tea Energia i relativi dati personali.

Con particolare riguardo all'indirizzo/i PEC indicato/i dal Cliente nella sezione "Dettagli contrattuali", nel caso in cui la relativa casella PEC risultasse piena ed in ogni altra ipotesi di mancata consegna imputabile al Cliente, Tea Energia, ove necessario, inoltrerà le comunicazioni inerenti al Contratto presso il domicilio eletto di cui al successivo art. 25.3.

25.2 Variazione dell'indirizzo indicato

Il Cliente si impegna formalmente a comunicare a Tea Energia, con la massima tempestività, ogni eventuale variazione degli indirizzi prescelti di cui al precedente art. 25.1, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo e-mail all'indirizzo clienti@teaspa.it, allegando copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità;
- b) a mezzo raccomandata a/r o PEC agli indirizzi indicati al successivo art. 32, allegando copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità;
- c) accedendo, previa registrazione, all'area riservata dello sportello online ConTea (<https://contea.teaspa.it>);
- d) presentando apposita richiesta scritta di variazione presso gli sportelli di Tea Energia, allegandovi copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità.

Eventuali comunicazioni di variazione effettuate con modalità non conformi si considereranno non inoltrate e, conseguentemente, mai ricevute da Tea Energia.

25.3 Conseguenze della mancata comunicazione di variazioni e di eventuali dichiarazioni mendaci

In caso di mancata comunicazione di eventuali modifiche dell'indirizzo fisico di cui al precedente art. 25.1 data con le modalità illustrate al precedente art. 25.2, e in tutti i casi in cui le dichiarazioni rilasciate in virtù del precedente art. 25.1, lett. b), c) e d), risultassero mendaci - con potenziale o conseguente ricezione ad opera di Tea Energia di relate o ricevute di ritorno recanti la dicitura "destinatario sconosciuto", "destinatario irreperibile", "destinatario trasferito", "indirizzo inesatto", "indirizzo inesistente", "indirizzo insufficiente" o altra assimilabile - il Cliente accetta espressamente sin d'ora, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1335 cod. civ. e con rinuncia espressa a sollevare qualunque eccezione, che tutte le comunicazioni inerenti al Contratto (ivi incluse diffide, comunicazioni di risoluzione, ecc.) possano essere validamente spedite al seguente domicilio, speciale ed alternativo, eletto ai sensi dell'art. 47 cod. civ.: So.Sel s.p.a., via Bellinzona 37/F - 41124 Modena, PEC: sosel.domicilioeletto@pec.sosel.it, tel. 059 440942.

In caso di mancata comunicazione di eventuali modifiche dell'indirizzo PEC di cui al precedente art. 25.1 data con le modalità illustrate al precedente art. 25.2, il Cliente accetta espressamente sin d'ora, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1335

cod. civ. e con rinuncia espressa a sollevare qualunque eccezione, che tutte le comunicazioni inerenti al Contratto (ivi incluse diffide, comunicazioni di risoluzione, ecc.) possano essere validamente spedite al seguente domicilio, speciale ed alternativo, eletto ai sensi dell'art. 47 cod. civ.: So.Sel s.p.a., via Bellinzona 37/F - 41124 Modena, PEC: sosel.domicilioeletto@pec.sosel.it, tel. 059 440942.

So.Sel s.p.a. terrà a disposizione del Cliente le eventuali comunicazioni ricevute per conto di quest'ultimo per un periodo di 12 mesi dalla data di ricezione. Entro tale lasso temporale So.Sel s.p.a. resterà espressamente autorizzata al trattamento dei dati personali del Cliente.

25.4 Comunicazioni con carattere di generalità

Qualora le comunicazioni avessero carattere di generalità, Tea Energia potrà utilizzare anche avvisi diffusi su quotidiani o tramite emittenti radiotelevisive.

26. Riservatezza e privacy

Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del Contratto e l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui esse vengano a conoscenza durante le trattative stesse.

Tea Energia effettuerà il trattamento dei dati personali conferiti dal Cliente secondo le modalità meglio dettagliate nell'allegata Informativa Privacy Clienti. L'Informativa ed eventuali successive sue revisioni, sono altresì pubblicate sul sito internet www.teaenergia.it.

27. Richieste di informazioni scritte e reclami

Nel caso in cui il Cliente desideri ottenere maggiori informazioni o voglia presentare una lamentela in merito al Contratto, può inoltrare una richiesta di informazioni od un reclamo tramite:

- servizio postale, all'indirizzo Tea Energia s.r.l. - via Taliercio 3 - 46100 Mantova,
- posta elettronica, all'indirizzo clienti@teaspa.it,
- sportello online ConTea,
- consegna presso gli sportelli di Tea Energia,

utilizzando il Modulo per il reclamo scritto allegato al presente Contratto e disponibile presso gli sportelli e sul sito internet www.teaenergia.it.

Il Cliente ha la facoltà di inviare una richiesta di informazioni od un reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertarne la data di ricevimento. In tal caso, la comunicazione dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- nome e cognome;
- PDR (numero identificativo della Fornitura di gas naturale);
- indirizzo di fornitura;
- indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico a cui si desidera ricevere risposta;
- oggetto della richiesta o motivo del reclamo.

Tea Energia si impegna a fornire una risposta scritta e motivata, con le modalità ed entro i termini stabiliti nel TIQV. Si impegna, inoltre, a rispettare i livelli specifici e generali di qualità imposti dal TIQV, nonché a corrispondere gli eventuali indennizzi ivi previsti.

28. Procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR)

Nel caso in cui Tea Energia non rispondesse ad un reclamo ai sensi del precedente art. 27 o fornisse una risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente finale alimentato in bassa pressione potrà tentare, entro la data di un anno dall'invio del suddetto reclamo, una composizione amichevole attraverso le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di seguito illustrate.

28.1 Clienti finali domestici

Per il Cliente finale domestico alimentato in bassa pressione il tentativo di conciliazione con Tea Energia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, tale cliente è tenuto ad esperire il suddetto tentativo obbligatorio di conciliazione prima di poter attivare l'autorità giudiziaria ritenuta competente.

A tal fine, può rivolgersi, alternativamente:

- al Servizio Conciliazione ARERA;
- alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (previa adesione di queste ultime al protocollo d'intesa stipulato tra Unioncamere e ARERA in data 28 dicembre 2016);
- ad altro organismo ADR di cui all'Elenco ufficiale predisposto da ARERA ai sensi dell'art. 141-decies del Codice del Consumo, reperibile sul sito internet www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.

Inoltre, se la controversia nasce da un Contratto di Fornitura stipulato online, il Cliente Consumatore può ricorrere alla Piattaforma ODR di cui al sito internet <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLang> uage, ai sensi del Reg. UE 524/2013.

Tea Energia partecipa attivamente allo svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

La procedura dinanzi al Servizio Conciliazione ARERA è gratuita. Essa si attiva registrandosi alla relativa piattaforma online di cui al sito internet www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm, compilando la maschera ed allegando i documenti richiesti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la richiesta di attivazione della procedura potrà essere presentata anche in modalità offline, mediante fax o posta, ferma restando la gestione online della procedura.

Il Cliente può partecipare in prima persona alla procedura o farsi rappresentare da un proprio delegato espressamente autorizzato per iscritto a conciliare e transigere in proprio nome e conto. In tal caso, il compenso spettante al delegato per le prestazioni svolte resterà interamente a carico del Cliente.

Per ogni eventuale ed ulteriore informazione, il Cliente potrà contattare Tea Energia al seguente indirizzo di posta elettronica: clienti@teaspa.it.

28.2 Clienti finali non-domestici

Per il Cliente finale non-domestico alimentato in bassa pressione il tentativo di conciliazione con Tea Energia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, tale cliente è tenuto ad esperire il suddetto tentativo obbligatorio di conciliazione prima di poter attivare l'autorità giudiziaria ritenuta competente.

A tal fine, può rivolgersi, alternativamente:

- al Servizio Conciliazione ARERA;
- alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (previa adesione di queste ultime al protocollo d'intesa stipulato tra Unioncamere e l'Autorità in data 28 dicembre 2016).

Tea Energia partecipa attivamente allo svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

La procedura dinanzi al Servizio Conciliazione ARERA è gratuita. Essa si attiva registrandosi alla relativa piattaforma online di cui al sito internet www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm, compilando la maschera ed allegando i documenti richiesti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la richiesta di attivazione della procedura potrà essere presentata anche in modalità offline, mediante fax o posta, ferma restando la gestione online della procedura.

Il Cliente può partecipare in prima persona alla procedura o farsi rappresentare da un proprio delegato espressamente autorizzato per iscritto a conciliare e transigere in proprio nome e conto. In tal caso, il compenso spettante al delegato per le prestazioni svolte resterà interamente a carico del Cliente.

29. Risoluzione di controversie e foro competente

Il foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto tra i contraenti o a mezzo di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR), è quello della sede legale di Tea Energia. In deroga a quanto sopra, in caso di Cliente Consumatore, il foro competente è quello di residenza o domicilio eletto del Cliente stesso.

30. Legge applicabile

Il Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate da ARERA e/o da altra autorità competente in materia.

31. Utilizzo del logo e dei marchi di Tea Energia

Il Contratto non fornisce al Cliente alcun diritto sul marchio e/o logo del Fornitore, siano essi registrati o non registrati, su nomi, simboli, colori ed immagini, schemi e colori distintivi, strumenti, stili, emblemi, che lo contraddistinguono in quanto di proprietà esclusiva del Fornitore.

L'utilizzo da parte del Cliente di loghi, emblemi e disegni contenenti il termine "Tea Energia" deve derivare esclusivamente dall'esecuzione del Contratto ed il Cliente si impegna dunque a non utilizzarli se non in ottemperanza ed in conformità al presente Contratto. Il Cliente si impegna a non utilizzare qualsiasi ditta, denominazione o ragione sociale di segno o marchio uguale o confondibile con il marchio "Tea Energia" o comunque suscettibile di provocare inganno o confusione nella clientela.

Il Cliente si impegna a risarcire il Fornitore per qualsiasi richiesta di danni contro la stessa presentata che abbia avuto origine dall'utilizzazione del marchio in modo improprio rispetto a quanto indicato dal presente Contratto.

È fatto espresso divieto di utilizzare il marchio "Tea Energia" da parte del Cliente nella propria documentazione commerciale, nei comunicati stampa e/o in qualsiasi altro documento destinato all'esterno che non sia attinente al presente Contratto, salvo espressa autorizzazione scritta del Fornitore.

32. Comunicazioni dirette a Tea Energia

Fatte salve le disposizioni di cui al Contratto che, per determinate tipologie di comunicazioni dirette a Tea Energia, prevedono specifiche o differenti modalità di inoltramento, tutte le comunicazioni del Cliente relative al Contratto devono:

- essere fatte per iscritto,
- contenere i dati identificativi del Cliente e del/i PDR interessato/i,
- essere inviate a mezzo Raccomandata a/r all'indirizzo "Tea Energia s.r.l. - via Taliercio 3 - 46100 Mantova (MN)" oppure a mezzo PEC all'indirizzo teaenergia.ee@legalmail.it oppure a mezzo fax al numero 800 473160.

Eventuali comunicazioni del Cliente effettuate con modalità non conformi si considereranno non inoltrate e, conseguentemente, mai ricevute da Tea Energia.

33. Allegati

I documenti allegati alle presenti CGF, unitamente a tutti quelli in esse richiamati o da esse dipendenti o alle stesse comunque collegati, s'intendono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del Contratto.

34. Gerarchia dei documenti del Contratto

In caso di incompatibilità o contrasto tra le disposizioni di due o più documenti del Contratto, l'ordine di prevalenza decrescente tra i documenti che lo compongono sarà il seguente: a) MdA; b) CPF; c) CGF; d) ulteriori documenti.